



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Lavoro

in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **2914** nel ruolo generale dell'anno **2021** promossa da

, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tiziana Agostini

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
LATINA** in persona del legale rappresentante pro tempore,

convenuto contumace

ISTITUTO PROFESSIONALE "SAN BENEDETTO", in persona del Dirigente
Scolastico, Prof.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).



2. La domanda attorea – avente ad oggetto il riconoscimento del punteggio per il servizio svolto alle dipendenze della ASL ai fini dell'aggiornamento della posizione in graduatorie di istituto- terza fascia- personale ATA, per gli aa.ss. 2022/2024 – è fondata e deve essere accolta.

3. Risulta documentale che la ricorrente è Infermiera Professionale e lavora presso l'Ospedale Civile di Latina, alle dirette dipendenze dell'ASL dal 2006.

La ricorrente risulta inserita nelle graduatorie di III fascia valevoli per l'aa.ss. 2022/2024 con il solo titolo di accesso; lamenta il mancato riconoscimento del punteggio di servizio e rivendica in sede giudiziaria il proprio diritto a vedersi riconosciuto il servizio svolto presso la ASL ai sensi della tabella A/1 allegata al dm. 50/2021 che prevede la valutazione del *“servizio reso alle dipendenze di Amministrazioni statali o Enti Locali fino a un massimo di p. 0,60 per anno”*.

4. Sostiene l'Istituto la correttezza del punteggio attribuito ai sensi dell' art. 7, 4 c. e art.6, c.13, D.M. 50 del 2021 in sede di rettifica della graduatoria.

Rappresenta che, sulla scorta dell'interpretazione offerta dal Ministero della tabella A1 di valutazione titoli allegata al dm. 50/2021 (punteggio di 0,60 per ogni anno di *“Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”*), non essendo le ASL giuridicamente una *“amministrazioni statali”* in senso stretto, tale servizio non può considerarsi ricompreso nella disposizione regolamentare e, pertanto, non può essere valutato.

5. L'interpretazione non può essere condivisa.

Ed infatti, nella attribuzione del punteggio di servizio, ciò che rileva è la professionalità acquisita attraverso un effettivo e non simulabile rapporto di lavoro; circostanza questa garantita da un lavoro effettuato in regime di diritto pubblico.

La norma regolamentare interpretata in conformità all'art. 3 della Cost. deve quindi ritenersi comprensiva anche dei rapporti di lavoro alle dipendenze della ASL, in quanto rapporti che, al pari delle amministrazioni statali ed enti locali, sono rese in regime di diritto pubblico.



6. In conclusione pertanto il ricorso deve essere accolto e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la valutazione del servizio svolto alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina quale infermiere professionale, a decorrere dal 2006, in misura di punti 0,60 per ciascun anno di servizio, a valere nelle graduatorie di istituto di terza fascia, valevoli per gli aa.ss. 2022/2024 di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Infermiere.

Dichiara il diritto della ricorrente a essere inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia, valevoli per gli aa.ss. 2022/2024 di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Infermiere, con il punteggio posseduto nelle previgenti G.I. pari, rispettivamente a 14,93 CS, 16,93 AA e 16,42 IF a 16,93.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Ministero e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta. Possono essere integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'I.S. atteso che ha agito in conformità con le direttive ministeriali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
nei confronti di **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA, ISTITUTO PROFESSIONALE "SAN BENEDETTO"** (R.G. 2914/2021), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la valutazione del servizio svolto alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina quale infermiere professionale, a decorrere dal 2006, in misura di punti 0,60 per ciascun anno di servizio, a valere nelle graduatorie di istituto di terza fascia, valevoli per gli aa.ss. 2022/2024 di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Infermiere;
- condanna il Ministero alla refusione nei confronti della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi

Così deciso in Latina, 20/04/2023

Il Giudice del Lavoro



dr.ssa Valentina Avarello

